

STATUTO

**VILLAGGIO SOS - OSTUNI-
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE A.R.L. O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: OSTUNI BR STRADA DEI COLLI
HERMANN GMEINER

Numero REA: BR - 72091

Codice fiscale: 00140690744

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-12-2005 - Statuto completo	2
--	---

All. "B" Rep. 24630/4036

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

E' costituita una Società Cooperativa denominata:

"VILLAGGIO SOS - OSTUNI Società Cooperativa Sociale a r.l. O.N.L.U.S.".

La Società ha sede in Ostuni - Strada dei Colli H. Gmeiner.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Articolo 2 - La Società aderisce alla Associazione Villaggi SOS Italia, con sede a Trento, di cui riconosce lo Statuto, ed al SOS-Kinderdorf International con sede in Innsbruck, e potrà aderire, con delibera dell'organo amministrativo, a Consorzi conformi ai concetti informativi ed ai principi etici che sono alla base dell'attività dei Villaggi SOS.

Articolo 3 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 Dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno un terzo dei propri componenti, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 4 - Scopo mutualistico

La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo ed in rapporto ad essi agisce.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo, anche con l'apporto di soci prestatori, l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

Articolo 5 - Oggetto sociale

La Cooperativa ha come oggetto l'accoglimento, il mantenimento, la formazione e l'istruzione scolastica e professionale dei minori in stato di necessità.

La Società provvede al perseguimento di questi fini con:

- a) l'istituzione di unità familiari riunite nel Villaggio SOS di Ostuni, organizzate e gestite in base alle norme del Regolamento interno;
- b) il reperimento, la selezione e la formazione del personale pedagogico e di servizio;
- c) la collaborazione con gli altri Villaggi SOS italiani ed

esteri, al fine di coordinare l'attività sul piano nazionale ed internazionale e per dare ed ottenere la migliore attuazione dei comuni compiti statutari;

d) l'attuazione di iniziative atte a far conoscere l'esistenza e l'attività dei Villaggi SOS, al fine di promuovere l'incremento numerico e qualitativo dei soci, dei benefattori e degli amici dei Villaggi SOS;

e) nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopra elencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di immobili, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59, ed eventuali norme modificative e integrative.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Articolo 6 - Soci

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- uniformano la propria azione all'indirizzo ed allo spirito che informano i Villaggi SOS;
- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale.

I soci si distinguono in:

1) soci ordinari:

sono soci ordinari le persone fisiche che accettano senza riserva le norme statutarie, nonché le persone giuridiche e le Associazioni le cui finalità statutarie non siano in contrasto od incompatibili con quelle della Società;

2) soci volontari:

sono soci volontari le persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge n. 381/1991;

3) soci prestatori:

sono soci prestatori le persone fisiche che possiedono i ne-

cessari requisiti tecnico-professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile;

4) soci onorari:

su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei propri componenti può conferire a persone fisiche, persone giuridiche ed Associazioni che abbiano reso al Villaggio SOS di Ostuni particolari e segnalate prestazioni di ordine personale, morale ed economico la qualifica di socio onorario, in base ai criteri definiti nel Regolamento interno.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della Cooperativa.

TITOLO IV

Il rapporto sociale

Articolo 7 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) per il socio prestatore: i requisiti tecnico-professionali posseduti e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;
- d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di Società, Associazioni od Enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 6, delibera con voto favorevole dei due terzi dei propri membri sulla domanda di ammissione.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci, in un'apposita sezione, in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarle agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

I soci rispondono degli impegni della Società soltanto nei limiti dell'ammontare del capitale sottoscritto durante la permanenza nella Società.

Articolo 8 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- 1 - per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2 - per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Articolo 9 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 10 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione.

Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti richiesti sono i seguenti:

- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;
- per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa

a favore della Cooperativa;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;

c) in qualunque modo, causi significativi danni materiali o d'immagine alla Società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

d) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in Società, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta n. 3 (tre) Assemblee consecutive;

f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione da socio prestatore comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

Articolo 11 - Liquidazione

In caso di cessazione per qualsiasi causa del rapporto sociale, spetta al socio uscente od al suo legittimo successore il solo rimborso dell'azione di partecipazione, il cui valore non potrà essere superiore a quello versato al momento della sottoscrizione, intendendosi espressamente esclusi qualsiasi diritto o pretesa sul patrimonio della Società, comunque motivato.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Articolo 12 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 11.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Articolo 13 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,

ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 14 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della Società è costituito dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque virgola zero).

Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge.

2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dalla riserva straordinaria;

4) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Inoltre la Società trae i mezzi economici e finanziari per lo svolgimento della sua attività da:

a) le elargizioni dei soci;

b) i contributi ordinari e straordinari di Enti pubblici, di privati cittadini, di Istituti ed Associazioni;

c) le eredità, le donazioni ed i legati comunque disposti da benefattori;

d) le eventuali iniziative economiche deliberate ed attuate dal Consiglio di Amministrazione.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Articolo 15 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente ed alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta

giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima.

L'Assemblea deve, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

In ogni caso le riserve non sono ripartibili tra i soci durante l'esistenza della Società né all'atto di scioglimento.

L'assemblea che approva il bilancio delibera, su proposta del consiglio di amministrazione in ordine all'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

In particolare il ristorno è ripartito esclusivamente tra i soci cooperatori in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

Il regolamento definisce le modalità attraverso le quali la cooperativa individua i soci in favore dei quali eroga il ristorno, in stretta ed esclusiva relazione allo scambio mutualistico.

In ogni caso l'entità della quota da destinare ai ristorni tiene conto del valore della prestazione mutualistica offerta dal socio, potendosi ridurre e, al

limite, annullarsi quanto più quest'ultima appaia vantaggiosa rispetto ai valori medi di mercato configurandosi in tal caso la fattispecie del ristorno anticipato.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Articolo 16 - Organi

Sono Organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di controllo contabile, salvo diversa disposizione di legge.

Articolo 17 - Assemblee

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, inviata almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e quando partecipa la maggioranza dei componenti degli Organi Amministrativi e di controllo.

Articolo 18 - Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina degli Amministratori;
- 3) procede alla nomina del soggetto deputato al controllo contabile salvo che ciò non sia necessario per diversa disposizione di legge;
- 4) approva i Regolamenti interni con la maggioranza prevista dall'assemblea straordinaria;
- 5) approva il Regolamento di cui all'articolo 6 della legge n. 142/2001 con la maggioranza prevista dall'assemblea straordinaria;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto;
- 7) delibera su tutti gli argomenti sottoposti al suo esame da almeno un decimo dei suoi membri e/o dal Consiglio d'Amministrazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 15.

L'Assemblea, inoltre, può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sugli altri argomenti previsti dall'articolo 2365

del Codice Civile.

Articolo 19 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Per l'approvazione o le successive modifiche del Regolamento e per l'approvazione del piano di crisi aziendale e delle misure per farvi fronte, di cui all'articolo 6 della legge n. 142/2001, le relative delibere devono essere adottate con la maggioranza prevista dall'assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci, in seconda convocazione quando siano presenti o rappresentati un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria in prima convocazione la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci ed in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Tuttavia, anche in seconda convocazione, quando si tratta di deliberare cambiamenti dell'oggetto sociale ed il trasferimento della sede sociale al di fuori del Comune di Ostuni l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto

Mentre per lo scioglimento anticipato della Società o la sua trasformazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci.

Articolo 20 - Verbale delle deliberazioni e votazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Il voto segreto non è ammesso, ad eccezione delle votazioni che riguardano l'elezione degli organi sociali.

Articolo 21 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta.

Nessuno può rappresentare per delega più di n. 3 (tre) altri soci aventi diritto al voto.

Si applica in quanto compatibile l'articolo 2372 del Codice Civile.

Articolo 22 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza da un Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, e in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario.

La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Articolo 23 - Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 5 (cinque) a 9 (nove) eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, con voto segreto o per acclamazione, che ne determina di volta in volta il numero.

I componenti del Consiglio sono scelti tra i soci cooperatori e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; rimangono in carica per i mandati consecutivi previsti dalla legge.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e due Vice Presidenti.

Articolo 24 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365, comma 2, del Codice Civile, fatta eccezione per il trasferimento della sede al di fuori del Comune di Ostuni.

Il Consiglio può delegare in tutto od in parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammis-

sione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, e/o ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Articolo 25 - Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o posta elettronica da spedirsi non meno di cinque giorni prima della riunione e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma o raccomandata a mano, in modo che i Consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti compreso il Presidente o un Vice Presidente ed a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 26 - Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile.

Articolo 27 - Compensi agli Amministratori

Gli Amministratori non hanno diritto a compenso; ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni.

Articolo 28 - Rappresentanza

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione sono affidate la firma e la rappresentanza legale della Società di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento, le sue funzioni sono esercitate da un Vice Presidente.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri delegati, se nominati. Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Articolo 29 - Controllo contabile

Il controllo contabile sulla Società, salvo diversa disposizione di legge, è esercitato ai sensi dell'articolo 2409-bis, comma primo del Codice Civile, con funzione di controllo dei conti.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 30 - Liquidatori

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 31 - Liquidazione del patrimonio

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci;
- ad eventuali Consorzi costituiti fra i vari Villaggi SOS Italia, ove la Legge lo permetta;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 32 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e sopra tutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi Regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea.

Negli stessi Regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici se verranno costituiti.

Articolo 33 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Articolo 34 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle Società cooperative a mutualità prevalente e, a norma dell'articolo 2519 del Codice Civile, in quanto compatibili, le norme delle Società per Azioni.

Firmato: Oronzo Camarda.

Notaio Felice del Genio. Vi é sigillo.